

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Premesso che:

- la legge 30 dicembre 2018 n. 145, come novellata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;
- due sono i requisiti per accedere al fondo con regime forfettario: possedere un reddito inferiore ai 35 mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro;
- Consap con due comunicati datati 19 giugno 2020 e i 6 agosto 2020 ha previsto, in caso di erronea indicazione dei presupposti sul reddito, il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario;
- a seguito di controlli da parte delle Agenzia delle Entrate, sono stati molti i ricorsi “rigettati” per mancanza dei requisiti richiesti, senza consentire ai ricorrenti il previsto passaggio al regime ordinario;
- solo oggi Consap sta chiedendo i documenti per provare le violazioni massive, non richiesti e previsti in precedenza e non reperibili e trasmissibili dalle banche in tempi brevi, stante il lungo lasso di tempo trascorso dagli acquisti degli strumenti finanziari;

considerato che:

il termine di scadenza del 15 marzo 2022, così come introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, è stato prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. "Milleproroghe"), convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, al 1° maggio 2022;

si chiede

al Governo se non reputi opportuno adottare un provvedimento che consenta l'accesso al regime ordinario a coloro che non hanno i requisiti per il regime forfettario, come stabilito fin all'inizio, e che preveda nell'attività di valutazione delle violazioni massive, qualora fosse impossibile l'acquisizione di tutti i documenti richiesti, non previsti in precedenza e non reperibili, stante il lungo lasso di tempo trascorso dagli acquisti degli strumenti finanziari, l'utilizzo della documentazione disponibile, considerato che in molti casi si tratta di superamenti minimi che coinvolgono principalmente risparmiatori anziani che hanno semplicemente commesso un errore in buona fede.

Sen. Antonio De Poli

Roma, 23 marzo 2022

*Senatore Antonio De Poli*

Palazzo Madama - 00186 Roma Tel. 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 [segreteria.depolti@senato.it](mailto:segreteria.depolti@senato.it)  
Casella postale, 1 - 35010 - Limena (PD) uff. 391 7553872 [depolti.antonio@gmail.com](mailto:depolti.antonio@gmail.com)